

Bolzano, 15 maggio 2020

**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

- **Ai Custodi e Delegati alla Vendita**
- **Ai Periti**

**presso il Tribunale Civile di Bolzano**  
**Ufficio Esecuzioni**

**p.c.**

- **Alla Presidente del Tribunale**
- **Alla Presidente della Prima Sezione Civile**
- **All'Ordine degli Avvocati di Bolzano**
- **Ad Astalegale.net per l'inserimento sul sito del Tribunale**
- **Alla Cancelleria delle esecuzioni Immobiliari, anche per l'inoltro a tutti i destinatari di cui sopra e l'inserimento telematico in tutti i fascicoli**

**Oggetto: disposizioni urgenti relative alla conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in legge 24 aprile 2020, n. 27**

I GG.EE. del Tribunale di Bolzano,

visti gli artt. 54-ter e 83 della legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

visto l'art. 3, comma 1, lettera i) del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;

ritenuto necessario definire nuove misure organizzative e linee guida, **a modifica ed integrazione** di quanto già disposto in via d'urgenza in relazione al decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 e al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

ritenuto necessario, nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie imposte dalle autorità competenti e delle disposizioni delle misure organizzative degli uffici giudiziari del Trentino Alto Adige/Suedtirolo dd. 11.05.2020, assicurare anche in questo secondo periodo un'attenta e costante vigilanza, nonché un'efficiente e decisa gestione delle procedure esecutive da parte degli ausiliari, per distribuire tutte le somme disponibili sui conti delle procedure e al contempo garantire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ove ritenuto possibile ed opportuno;

ritenuto importante che al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti vengano tempestivamente depositati i rapporti riepilogativi da parte dei custodi e professionisti delegati,

## DISPONGONO QUANTO SEGUE

### 1. CELEBRAZIONE DELL'UDIENZA EX ART. 569 C.P.C.

Nei procedimenti in cui non sia richiesta la partecipazione di comproprietari ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., il G.e. disporrà lo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, nel rispetto del termine di 30 giorni dal deposito della perizia di stima, e ove il debitore non sia ancora costituito il provvedimento del giudice verrà emesso, nel giorno fissato per l'udienza, solo in tarda mattinata (orientativamente dopo le ore 12.00) in modo da consentire alla cancelleria di garantire la visibilità nel fascicolo telematico dell'eventuale costituzione del debitore avvenuta il giorno dell'udienza e con cui sia stata dispiegata opposizione o sia stata formulata istanza di conversione.

Qualora vi fossero contestazioni alla perizia di stima ovvero il debitore o il difensore di una delle parti richieda, con istanza motivata, la comparizione personale della parte, sarà fissata nuova udienza da tenersi con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83, co. 7 lett. f) del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 (Applicativo: Microsoft TEAMS).

Nelle procedure in cui sia richiesta la partecipazione di comproprietari ai sensi degli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., il G.e. disporrà lo svolgimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c. da remoto ai sensi dell'art. 83, co. 7 lett. f) del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020

Nel caso di comprovate impossibilità di accesso agli strumenti informatici da parte del debitore o dei comproprietari, ci si riserva di fissare nuova udienza in sede.

Si precisa che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 83 comma 2 della L. n. 27/2020 e dell'art. 36 del D.L. n. 23/2020, i termini processuali sono sospesi dal 9 marzo 2020 sino all'11 maggio 2020, facendo presente quanto segue: *“Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine verrà differita in modo da consentirne il rispetto”*.

I debitori esecutati che intendano presentare **istanza di conversione** procederanno preferibilmente al deposito telematico della istanza allegando la prova del versamento per accedere al beneficio; per la presentazione dell'istanza presso la Cancelleria personalmente, il debitore dovrà attenersi alle

disposizioni del Capo dell'ufficio come pubblicate sul sito del Tribunale (appuntamento previo contatto tramite call center unificato).

In seguito alla valutazione sull'ammissibilità dell'istanza, il G.e. provvederà a fissare udienza a trattazione scritta ove il debitore sia costituito, in difetto procederà alla trattazione da remoto, salva comprovata impossibilità di accesso agli strumenti informatici da parte del debitore, in qual caso verrà fissata udienza in sede.

Nei procedimenti in cui la **conversione sia già stata disposta**, si fa presente che i termini per il versamento delle rate, avendo natura processuale, erano soggetti a sospensione in conformità al disposto di cui all'art. 83 D.L. n. 18/20, con slittamento delle mensilità; **l'obbligatorietà del pagamento delle singole rate è ripresa a partire dal 12 maggio 2020.**

## **2. SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE AVENTI AD OGGETTO L'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE**

Ai sensi dell'art. 54-ter della L. n. 27/2020: *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.”*

Il custode che abbia già eseguito il primo accesso all'immobile pignorato provvederà a **comunicare** al G.e. **entro il termine del 30.05.2020** se la procedura abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, ad eccezione dei procedimenti in cui sia già stato emesso il decreto di trasferimento alla data del 30.04.2020; il professionista delegato alla vendita provvederà a formare quanto prima il progetto di distribuzione.

Nel caso in cui il custode non abbia ancora eseguito il primo accesso e non sia già certo della sussistenza della causa di sospensione, lo stesso procederà al sopralluogo per verificare lo stato di occupazione dell'immobile; nel caso in cui emergessero elementi tali da far ritenere che si tratti di abitazione principale del debitore, il custode procederà ad acquisire il certificato di residenza anagrafica al fine di ulteriore verifica.

La sospensione verrà dichiarata dal G.e. con apposito provvedimento.

Le procedure in cui sia **già stata disposta la conversione del pignoramento** non si ritengono automaticamente sospese, essendo lo strumento della conversione posta a tutela del debitore. Sarà onere del debitore presentare eventuale istanza di sospensione, dimostrando che l'immobile pignorato possa qualificarsi abitazione principale.

### **3. RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DEGLI AUSILIARI**

Ad eccezione delle procedure sospese ai sensi del punto precedente, sia l'esperto stimatore, che il custode ed il professionista delegato potranno proseguire le rispettive attività con riguardo alle seguenti tipologie di immobili:

- a) **immobili ad uso abitativo o non abitativo liberi;**
- b) **immobili ad uso commerciale o industriale sia sgombri, sia occupati con titolo o senza titolo** (può, infatti, presumersi che ove lo svolgimento di attività economiche sia autorizzato in ossequio alle prescrizioni igienico-sanitarie imposte, anche l'accesso, che a tali regole si adegui, non sia pregiudizievole per i professionisti e i potenziali acquirenti).

### **4. LA FASE DI LIQUIDAZIONE DEI BENI**

**A modifica delle disposizioni emesse precedentemente da questo Ufficio, si dispone quanto segue:**

- 1) **TUTTI gli esperimenti di vendita fissati fino al 31.07.2020 sono da intendersi revocati.**  
Qualora il Professionista Delegato non vi abbia già provveduto, procederà a fare pubblicare sul PVP e sui siti, ove l'avviso è stato pubblicato, la revoca della vendita per ordine del G.E. con il seguente avviso:  
*“Il tentativo di vendita è revocato su disposizione del G.E.  
Le cauzioni relative a offerte telematiche saranno restituite tramite bonifico bancario dal Professionista Delegato al soggetto offerente entro il termine di giorni 30, salvo i casi di comprovata urgenza debitamente motivata, mentre le cauzioni relative a offerte analogiche depositate presso la Cancelleria Esecuzioni immobiliari saranno restituite dal Cancelliere previa fissazione di apposito appuntamento telefonico.”*
- 2) **L'ausiliario provvederà a fissare udienze per la vendita a partire dal 01.09.2020, data dalla quale inizierà il decorso del termine per l'effettuazione della pubblicità.**  
**Ciò vale tanto per le procedure in cui il tentativo di vendita sia stato revocato, quanto per quelle in cui si debba ancora procedere al primo esperimento di vendita.**
- 3) **In caso di prolungamento delle limitazioni all'accesso del pubblico al Tribunale - come da attuali disposizioni del Capo dell'Ufficio - anche dopo il periodo di sospensione feriale, i GG.EE. si riservano di adottare tempestivamente (anticipando gli adempimenti pubblicitari) i provvedimenti necessari per determinare le modalità di svolgimento della vendita in forma telematica pura sincrona.**
- 4) **Diversamente, nei procedimenti in cui non è ancora stata emessa l'ordinanza ai sensi dell'art. 569 c.p.c., la vendita si svolgerà nella forma telematica pura sincrona.**

## **5. ATTIVITA' DI LIBERAZIONE**

L'attività di liberazione potrà riprendere nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, fatto salvo il caso di sospensione ai sensi dell'art. 54-ter L. n. 27/2020, il cui inserimento nella legge di conversione si ritiene superi quanto previsto dall'art. 103, comma sesto, che disciplina specificatamente i soli procedimenti amministrativi.

## **6. EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART.586 C.P.C.**

I Delegati depositeranno le bozze dei decreti di trasferimento e la relativa documentazione in via telematica.

## **7. PROGETTI DI DISTRIBUZIONE: APPROVAZIONE IN ASSENZA DELLE PARTI**

**Si sollecitano i professionisti delegati a distribuire quanto prima le risorse economiche disponibili sui conti delle procedure.** In quest'ottica si invita i medesimi a depositare appena possibile, tenuto conto del termine di trenta giorni di cui all'art. 596 co. 1 c.p.c., istanza di fissazione dell'udienza per l'approvazione del riparto, anche parziale (sia nel caso in cui non siano stati aggiudicati tutti i lotti, sia nel caso in cui non siano ancora state liquidate le imposte relative al decreto di trasferimento).

I GG.EE. provvederanno a fissare le udienze per la discussione dei progetti di distribuzione mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 83, co. 7 lett. h) del D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020.

Nel caso in cui le parti intendano formulare contestazioni al progetto di distribuzione, queste andranno depositate telematicamente **entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza.**

Il Giudice provvederà all'instaurazione del contraddittorio qualora le contestazioni non siano manifestamente inammissibili.

**Il decreto di fissazione udienza, il progetto di distribuzione ed il provvedimento di approvazione del progetto di distribuzione verranno comunicati dalla Cancelleria alle parti, al Professionista Delegato in forma telematica, e al debitore -ove non costituito- presso il domicilio eletto ovvero secondo le forme di cui all'art. 492, comma 2 c.p.c. presso la Cancelleria.**

**Si raccomanda alla Cancelleria di curare l'inserimento delle presenti disposizioni in tutti i fascicoli e di attenersi cortesemente alle indicazioni contenute nella stessa.**

I GG.EE. del Tribunale di Bolzano

Dott.ssa Francesca Bortolotti

Dott. Massimiliano Segarizzi